



**Ordinanza
concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione
di determinate sostanze,
preparati e oggetti particolarmente pericolosi
(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici,
ORRPChim)**

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'allegato 1.17 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici è modificato secondo la versione qui annessa.

II

L'allegato dell'ordinanza del 18 maggio 2005² sugli emolumenti in materia di prodotti chimici è modificato come segue:

Numero 3, numero 3

**III. Emolumenti secondo l'ordinanza del 18 maggio 2005³ sulla
riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)**

Fr.

3	<i>Elaborazione di una notifica concernente il processo di fabbricazione all'interno di un sistema chiuso secondo l'allegato 1.17 numero 4</i>	500 – 3 000
---	--	-------------

1 RS 814.81
2 RS 813.153.1
3 RS 814.81

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato 1.17
(art. 3)

Sostanze di cui all'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006⁴

N. 2 cpv. 1 lett. m e n

¹ I divieti di cui al numero 1 non si applicano all'impiego:

- m. finalizzato alla manutenzione dei sistemi di trasporto aereo delle Forze aeree svizzere;
- n. finalizzato alla fabbricazione di prodotti chimici, farmaci o dispositivi medici all'interno di un sistema chiuso, se il fabbricante prova che per un periodo di dieci anni dopo il termine del periodo di transizione per la sostanza elencata al numero 5 capoverso 1 non si verifica:
 - 1. alcuna emissione nell'ambiente, e
 - 2. alcuna esposizione delle persone.

N. 2 cpv. 4, frase introduttiva

⁴ *concerne soltanto il testo tedesco*

N. 3 cpv. 1^{ter}

^{1ter} Chi impiega una sostanza elencata al numero 5 capoverso 1 o un preparato contenente una di queste sostanze in un processo di fabbricazione secondo il numero 2 capoverso 1 lettera n deve, al termine del periodo di transizione per tale sostanza, fornire all'organo di notifica in caso di altro o primo impiego entro tre mesi

- a. le seguenti informazioni:
 - 1. il nome e l'indirizzo dell'utilizzatore;
 - 2. il luogo di utilizzo;
 - 3. il nome e il numero CAS della sostanza o il nome del preparato contenente la sostanza e il suo contenuto in massa;
 - 4. il tipo d'impiego del prodotto fabbricato;
 - 5. il tipo d'impiego della sostanza e indicazioni in merito alla permanenza della sostanza nel processo di fabbricazione;

⁴ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/171, GU L 35 del 7.2.2020, pag. 1.

- b. la prova secondo il numero 2 capoverso 1 lettera n che l'impiego della sostanza non comporta alcuna emissione nell'ambiente né alcuna esposizione delle persone.

N. 4

4 Processo di fabbricazione all'interno di un sistema chiuso

¹ D'intesa con l'UFAM, l'UFSP e la SECO, entro sei mesi dalla ricezione della notifica secondo il numero 3 capoverso 1^{er}, l'organo di notifica verifica e stabilisce se l'impiego della sostanza in un processo di fabbricazione all'interno di un sistema chiuso è conforme ai requisiti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera n.

² Se i requisiti non sono rispettati, occorre presentare, entro sei mesi, una domanda completa secondo il numero 2 capoverso 4. In caso contrario, l'organo di notifica ordina la cessazione del processo di fabbricazione.